

nel frattempo la stessa S.P.S.A.M. di Loreto ha ottenuto l'ampliamento dell'organico per 30 unità corrispondenti alla qualifica ed alle mansioni dei 20 dipendenti addetto all'Ufficio stralcio di Porto Potenza Picena;

i militari, già dipendenti del Gruppo radar di Porto Potenza Picena, addetti all'Ufficio stralcio e di fatto interessati a rimanere con le proprie famiglie, con le quali da anni, ed alcuni da qualche decennio, risiedono *in loco* presso la S.P.S.A.M. di Loreto, ha ricevuto notifica di trasferimento d'ufficio in altre basi molto distanti, mentre, come si è detto, la S.P.S.A.M. ha ottenuto l'ampliamento dell'organico per 30 unità;

è evidente il danno che il trasferimento di ufficio procura ai suddetti militari ed alle loro famiglie ed il nessun vantaggio che di converso ne ricaverebbe la S.P.S.A.M., traducendosi al contrario il trasferimento anche in un danno per l'amministrazione dello Stato che viene gravata dei relativi oneri;

per questi motivi già alcuni militari si sono rivolti al tribunale amministrativo (TAR) per far valere le proprie buone ragioni —:

se il ministero, facendosi carico delle buone ragioni sopra evidenziate, non ritenga di revocare i trasferimenti di autorità delle ridette 20 unità, assegnandole presso la S.P.S.A.M. di Loreto. (4-00068)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:

CARBONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la commissione incaricata dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di censire gli immobili di proprietà dello Stato al fine di

allenarli ad enti pubblici ed a privati, previa determinazione della stima di base d'asta, ha concluso i lavori valutando il compendio in circa duemilacinquecento miliardi;

nell'elenco dei beni vendibili è stato pure inserito il cosiddetto « Villaggio Calick » di Fertilia, frazione del comune di Alghero;

il suddetto complesso viene genericamente indicato nella sua globalità pur essendo composto da diversi immobili, tutti con pertinenze costituite da giardini e garages;

inoltre, non viene espressa alcuna valutazione in riferimento ai singoli immobili ed al complesso edilizio;

trattasi di immobili posti sopra il porticciolo turistico di Fertilia, in zona con forte propensione turistica e quindi suscettibile di speculazioni;

per contro, non risultano inseriti nell'elenco altri immobili ubicati all'interno dell'abitato di Fertilia e tra questi l'area destinata al campo sportivo, tutti di minor pregio e valore rispetto al villaggio Calick —:

per quali motivi non siano stati inseriti nell'elenco i seguenti beni: locali ex cinema, locali ex casa della milizia, immobile ex scuola elementare, campo sportivo e palazzo Doria;

per quali motivi non sia stata redatta la stima analitica degli immobili ricompresi nel villaggio Calick, da indicare quale valore a base d'asta;

quali iniziative intenda assumere per superare i problemi innanzi esposti.

(5-00013)

Interrogazioni a risposta scritta:

DI TEODORO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'istituzione dell'Irap sono state abrogate diverse imposte e tasse che gravavano sulle attività produttive e non ed in

particolare sull'Iciap e sulle tasse previste per provvedimenti e concessioni di totale pertinenza dei comuni;

a ristoro del venir meno del gettito dell'Iciap e delle tasse di concessione comunali è stata riconosciuta, ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997, una compartecipazione all'Irap. Anche in questo caso l'entrata è stata considerata di carattere tributario;

successivamente, con l'articolo 1 del decreto legislativo del 2000, si è disposto che, con decorrenza dal 2001, è abolita la compartecipazione di cui al punto precedente. Sempre con il medesimo articolo si prevede che verranno assicurati trasferimenti erariali in misura pari a quanto introitato dalla compartecipazione Irap;

la legge finanziaria, legge n. 388 del 2000, all'articolo 67, stabilisce che per l'anno 2002 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito Irpef in misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza. Il gettito viene poi ripartito a ciascun comune in proporzione all'ammontare dell'imposta netta tenendo in considerazione il domicilio fiscale dei contribuenti. I trasferimenti erariali saranno ridotti in misura pari al gettito spettante di compartecipazione all'Irpef;

è necessario chiarire alcuni punti fondamentali della normativa vigente per dare risposte chiare e precise su un tema particolarmente delicato come quello fiscale: ovvero se, qualora il gettito della compartecipazione spettante, di cui al punto precedente, risulti superiore, questo viene riconosciuto;

altro punto che va chiarito è quello relativo alla base assunta per calcolare i trasferimenti erariali da ridurre, ovvero, se nella base rientra anche la neo entrata, considerata trasferimento erariale dal 2001, ex Iciap e poi ex Irap;

se la situazione fosse quella del punto precedente ci troveremmo di fronte ad un riconoscimento di una compartecipazione Irpef tanto decantata e considerata il

primo importante passaggio di federalismo fiscale quanto del tutto neutra per i bilanci comunali;

se l'interpretazione fosse quella evidenziata nel punto sesto della premessa ci troveremmo di fronte ad un artificio fiscale che contraddice la politica di decentramento e di rafforzamento delle autonomie locali tanto « sbandierata » dalla sinistra nella passata legislatura —:

quale sia l'esatta interpretazione della normativa vigente in relazione ai punti quinto e sesto della premessa;

quali iniziative, in tema fiscale, il nuovo Governo vorrà porre in essere rispetto alle decisioni adottate dal Governo di sinistra della passata legislatura in tema di finanza locale. (4-00070)

ZACCHERA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Governo, in attuazione alla delega conferitagli dall'articolo 9 legge 25 giugno 1999, n. 205 ha approvato il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 con norme per la nuova disciplina dei reati in materia di Irpef, Irpeg ed Iva;

la normativa abroga quanto disposto dalla legge n. 516 del 1992 concentrando l'attenzione sulle dichiarazioni annuali al fine di quantificare, sostanzialmente, quanto il contribuente abbia presuntivamente evaso;

il dichiarato obiettivo è di snellire i tempi e di concentrare l'attenzione sui « grandi evasori », perseguibili anche in via penale dalla magistratura;

però, l'introduzione di soglie di punibilità da parte della stessa esatto contrario, in quanto presuppone lunghe indagini sulla personalità ed effettiva attività del contribuente presunto evasore;

la stesura del decreto legislativo è a giudizio dell'interrogante così mal scritta che la Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 35 del 15 gennaio 2001, ampiamente

riportata dalla stampa specializzata) ha ritenuto che non vi sia continuità tra la vecchia normativa e la nuova e, nel caso, ha dichiarato non essere conseguentemente più punibile un amministratore di società che per l'anno 1991 avrebbe omesso la dichiarazione dei redditi ed Iva con una presunta evasione di oltre sei miliardi di lire;

per analogia si ritiene che una gran parte, se non tutti, i procedimenti a carico degli « evasori totali » saranno così chiusi, qualunque sia la cifra evasa, se le dichiarazioni che non hanno presentato scadevano prima del 15 aprile 2000;

peraltro non è stato chiarito chi debba e come si debba determinare la « soglia di punibilità » e se cioè si debba tener conto delle risultanze — ad esempio — dei verbali della Guardia di Finanza o di una sentenza di Commissione tributaria;

si rischia di vedere così nella pratica punito un contribuente che aderito ad un accertamento rispetto ad un « evasore totale » —:

se il Governo non ritenga di dover emettere una immediata rettifica del decreto legislativo richiamato, al fine di chiarire meglio la posizione degli « evasori totali » ante 2000 e perché si sia creata questa obiettiva e per molti versi assurda discriminazione a vantaggio dei contribuenti che in questi anni hanno più spudoratamente evaso il fisco, soprattutto al di sopra di un certo livello. (4-00072)

COSSA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 30 giugno è stata fissata la scadenza per la presentazione del modello 770;

il modello 770 è l'unica dichiarazione a non essere legata ad un versamento d'imposta e quindi a non comportare alcuna conseguenza negativa per le casse dello Stato;

i dati del modello in parola, grazie alla trasmissione per via telematica, vengono acquisiti in tempo reale (mentre in passato erano disponibili solo dopo diversi anni), ragion per cui una scadenza così ravvicinata non trova piena giustificazione;

gli studi di consulenza del lavoro sono in emergenza continua da parecchi mesi per via delle numerose scadenze cui hanno dovuto far fronte colmando ritardi e carenze della Pubblica Amministrazione;

le *software-house* hanno avuto grosse difficoltà per la produzione del software necessario per supportare i professionisti, anche a causa del rifacimento dei programmi Inail, e che di conseguenza i programmi definitivi sono stati messi a disposizione degli studi in questi giorni, senza che i professionisti stessi abbiano avuto la possibilità di testarli;

lo Statuto del contribuente è stato disatteso in quanto non è stato rispettato il termine di 90 giorni fra la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dei file per la trasmissione telematica e la scadenza della presentazione;

istanze nel senso di un differimento del termine sono pervenute anche da parte del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e dal Sindacato di categoria;

sono state concesse delle opportune proroghe per dichiarazione dei redditi, modello 730 e Iva —:

se non ritenga di dover valutare l'opportunità di rinviare il termine di presentazione del modello 770 al 31 ottobre 2001. (4-00095)

BORRELLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 19 giugno 2000, presso la sede del ministero delle finanze e alla presenza del signor Ministro, veniva sottoscritto tra l'ETI, rappresentata dal presidente dottor Maurizio Basile e le organizzazioni sinda-

cali confederali e di categoria, un verbale di accordo circa la riorganizzazione dell'ETI;

per effetto di tale riorganizzazione lo stabilimento dell'ATI spa (controllata ETI) di Lanciano deve cessare la produzione entro il 30 giugno 2001 con la conseguente creazione di n. 60 esuberanti (valutato il Full Time Equivalent) essendo l'organico dello stabilimento alla data della sottoscrizione dell'accordo pari n. 31 dipendenti fissi e n. 43 dipendenti stagionali);

nello stesso accordo è previsto, come scelta strategica nel processo di riorganizzazione dell'ETI, la creazione di una rete di magazzini, e tra questi un magazzino (Main Transit Point) a Lanciano che riasorbirà 15 unità dei 60 esuberanti determinati in seguito alla chiusura dello stabilimento;

nel predetto accordo è previsto che:

«l'ETI s'impegna, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo a:

supportare con specifici progetti di formazione o di riqualificazione il personale oggetto verso strutture richiedenti una diversa e qualificata professionalità rispetto a quella posseduta;

partecipare ad iniziative imprenditoriali con l'apporto di proprie risorse (immobiliari e/o finanziarie) e, quindi, con l'acquisizione per un periodo di tempo predeterminato, di una quota di capitale di rischio;

supportare eventuali iniziative individuali e/o collettive finalizzate a forme di autoimprenditorialità od autoimpiego.»;

da notizie apparse sulla stampa locale si è appreso (*Il Centro* 2 giugno 2001) da una dichiarazione del presidente della provincia di Chieti che lo stabilimento ATI di Lanciano sarebbe stato venduto da quaranta giorni all'insaputa di tutti e con la garanzia di riassorbimento di solo 28 unità lavorative;

da successive notizie di stampa (*Il Centro* 3 giugno 2001) la società acquirente sarebbe la D&D Euroservice, che avrebbe dichiarato di avere ambiziosi programmi di investimento;

Secondo quanto risulta all'interrogante il responsabile delle relazioni istituzionali dell'ETI, contattato in via informale, ha confermato l'esistenza della trattativa, ma ha escluso che la vendita sia già avvenuta e ha invece riconfermato la volontà dell'ETI di aprire a Lanciano il magazzino previsto dall'accordo del 19 giugno 2000.

All'interrogante risulta altresì che in data 15 giugno 2001 si è svolto a Lanciano una riunione del consiglio comunale a cui sono stati invitati a partecipare rappresentanti sindacali e delle Istituzioni e che nel corso della riunione il presidente della provincia di Chieti ed altri consiglieri comunali intervenuti hanno sostenuto che la vendita dello stabilimento era effettivamente avvenuta a favore della soc. D&D Euroservice, dimostrando di conoscere elementi precisi della trattativa, come l'esistenza di fidejussioni a garanzia per diversi miliardi di lire;

l'interrogante attraverso una certificazione della Camera di commercio di Chieti ha potuto accertare che:

La D&D Euroservice è una società a responsabilità limitata costituita il 9 maggio 2001 ed iscritta nella sezione ordinaria del registro il 21 maggio 2001;

Il capitale sociale è di lire 20.000.000 (10.330 Euro);

Organi sociali in carica Di Carlo Isaia presidente, Di Francesco Antonio vicepresidente;

Risulta alla data del 15 giugno 2001 inattiva;

la data di costituzione della società sopra nominata verrebbe ad essere posteriore a quella in cui, secondo il presidente della provincia di Chieti, come riportato

dal giornale *Il Centro* del 2 giugno 2001, sarebbe avvenuta la vendita dello stabilimento ATI di Lanciano;

che la società in questione dispone di un capitale sociale irrisorio rispetto al valore dello stabilimento che avrebbe acquistato;

è difficile pensare che una società appena costituita, che non dispone di capitali o di altre risorse organizzative ad essa riconducibili possa rilevare uno stabilimento del valore di diversi miliardi, terreni industriali molto richiesti in una delle zone industriali più dinamiche della regione e dotarsi di un progetto industriale tale da garantire il riassorbimento degli esuberanti evidenziato nell'accordo ETI organizzazioni sindacali sopra citato —:

se sia avvenuta la vendita dello stabilimento ATI di Lanciano, e nel caso a favore di chi, se in unico blocco o in più blocchi, se ad un unico soggetto o a più soggetti, e con quali garanzie sulla capacità dell'acquirente o degli acquirenti di garantire il riassorbimento dei 60 esuberanti individuati nell'accordo ETI-organizzazioni sindacali;

se il Governo intenda intervenire sull'ETI per garantire il puntuale rispetto dell'accordo sottoscritto tra l'Ente e le organizzazioni sindacali assicurando che tutti i lavoratori espulsi per la chiusura dello stabilimento ATI di Lanciano ed individuati nell'accordo in numero di 60 unità a tempo pieno, vengano riallocati attraverso l'apertura del magazzino di Lanciano, l'avvio di nuove attività ed autoimprenditorialità;

se il Governo intenda intervenire, se la vendita dello stabilimento ATI di Lanciano non sia stata ancora effettuata, per sospendere ogni determinazione ed avviare una più accurata, chiara e trasparente ricerca di acquirenti che diano maggiori garanzie per la riallocazione del personale che non quelle offerte dalla società sopra nominata, anche attraverso una procedura pubblica di acquisizione dell'acquirente che sgombri il campo da sospetti di illecite interferenze nella vicenda;

se sia stata fatta una stima del valore dei beni che l'ATI possiede a Lanciano e che devono essere dimessi e a quanto ammonti il valore di mercato dei suddetti beni, e nel caso la vendita sia già avvenuta se vi sia congruenza tra il valore di mercato e quanto ricavato dalla vendita; (4-00098)

BLASI e SARDELLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda della vendita dell'Ente Acquedotto Pugliese alla società Enel spa, decisa dal ministero del tesoro nella precedente gestione politica, impone alcune riflessioni di ordine giuridico riferibili al complesso legislativo nazionale e comunitario sulla concorrenza, poste le procedure adottate e considerata la vendita ed il passaggio di proprietà fra due società (Acquedotto pugliese ed Enel) che entrambe hanno come azionista di riferimento lo stesso ministero dell'economia e delle finanze;

le regioni Basilicata e Puglia, sottoscrittrici di un protocollo programmatico sulla gestione comune delle risorse idriche rivendicano una compartecipazione sulle scelte gestionali che riguarderanno i futuri assetti di proprietà dell'Acquedotto pugliese;

viste le enunciazioni programmatiche del Governo Berlusconi sulla materia —:

quali azioni intenda avviare per consentire una rideterminazione della vendita di Acquedotto pugliese, che tenga conto:

1) dell'economicità, della trasparenza e dei regimi di concorrenza previsti dalla legislazione nazionale ed europea;

2) del giusto interesse che le regioni Basilicata e Puglia esercitano sulla questione, volendo legittimamente partecipare alle decisioni ed alle scelte programmatiche e gestionali sulla risorsa idrica. (4-00100)